



**COMUNE DI INDUNO OLONA**  
Provincia di Varese

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**Deliberazione n. 51 del 21/06/2021**

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE DA TAVERNELLI S.R.L. - R.G. 763/2021.**

L'anno **duemilaventuno** addì **ventuno** del mese di **giugno** alle ore **12:00** nella sala giunta della sede comunale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa anche in materia di Covid-19, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

|                     |              |                             |
|---------------------|--------------|-----------------------------|
| CAVALLIN MARCO      | SINDACO      | Presente in videoconferenza |
| ZAINI CECILIA       | VICE SINDACO | Presente                    |
| COLOMBO MAURIZIO    | ASSESSORE    | Presente in videoconferenza |
| MARIN EMANUELE      | ASSESSORE    | Presente in videoconferenza |
| FILPA MONICA        | ASSESSORE    | Presente in videoconferenza |
| ANDREOLETTI CLAUDIO | ASSESSORE    | Presente                    |

Presenti n. 6

Assenti n. 0

Con l'intervento e l'opera del SEGRETARIO Dott.ssa Maria Conte .

RICHIAMATO il decreto sindacale n. 7 del 19.03.2020 per la convocazione straordinaria della Giunta Comunale in modalità "videoconferenza";

Dato atto che la Giunta Comunale può svolgere le proprie sedute avvalendosi dello

strumento telematico della videoconferenza a condizione che gli Assessori che utilizzano tale procedura di partecipazione possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;

Dato atto che il Segretario Comunale verbalizzante ha attestato che la qualità audio/video del collegamento è sufficientemente idonea a comprendere quanto espresso dai componenti partecipanti alla seduta in videoconferenza;

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, l'Arch. Marco Cavallin che dichiara valida la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI VARESE DA TAVERNELLI S.R.L. - R.G. 763/2021.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

**Premesso che:**

- in data 15/03/2021, prot. 3188 l'avv. Cristina Colombo in rappresentanza di Tavernelli s.r.l. di Arcisate ha notificato al Comune atto di citazione presso il Tribunale di Varese per l'accertamento del credito vantato dalla società a cui il Comune ha ritenuto di non dar corso al pagamento in saldo in assenza di formale atto contrattuale;
- che l'Ente è privo di ufficio legale e quindi necessita conferire incarico a legale esterno abilitato;

**premesse inoltre che:**

- la Corte di Cassazione (Sezioni Unite, sentenza 16 giugno 2005 n. 12868) sostiene che sia il Sindaco *"il solo titolare del potere di rappresentanza processuale"* ai sensi dell'articolo 50 del TUEL;
- secondo la Corte, *"l'autorizzazione alla lite non costituisce più in linea generale atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza alle azioni giudiziarie"*, fatte salve eventuali previsioni statutarie differenti;
- l'art. 29, comma 4 dello Statuto Comunale attribuisce alla Giunta la competenza per l'autorizzazione a stare in giudizio, individuando altresì i legali per la difesa delle ragioni del Comune;

**premesse infine che:**

- l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016 ha stabilito che i servizi di rappresentanza legale in un procedimento giudiziario sono oggetto di *contratto d'appalto di servizi*;
- a tale tipologia d'appalto, in quanto *"escluso"*, sempre secondo l'articolo 17 del decreto legislativo 50/2016, non si applicano, necessariamente ed obbligatoriamente, le disposizioni recate dallo stesso decreto 50/2016;
- la riconducibilità del patrocinio legale tra gli appalti di servizi( benchè esclusi dall'ambito di applicazione del Codice) comporta il rispetto dei principi generali che informano l'affidamento degli appalti pubblici, esplicitati nell'art. 4 del D. Lgs n. 50/2016;
- trattandosi di un servizio occorre richiamare l'art. 1 della L. 296/2006, come modificato dalla L.145/2018, laddove al comma 450 dispone che *"...le altre Amministrazioni pubbliche.....per gli acquisti di beni e servizi d'importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione..."*;

- in ogni caso è opportuno provvedere alla designazione del procuratore legale del comune applicando comunque i “*principi fondamentali*” del decreto legislativo 50/2016 ed, in particolare, i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza (art. 30);
- sulla scorta di tali principi, risulta opportuna l'applicazione, volontaria e non imposta, di alcune norme del decreto legislativo 50/2016; in particolare ci si riferisce all'articolo 36 comma 2 lettera a) come modificato dall'art. 1, comma 5 bis della L.120/2020 che consente affidamenti diretti per appalti di valore fino a 40.000 euro;

**Tenuto** conto di quanto indicato dall'A.N.A.C. con le linee guida n. 12 approvate con propria delibera n. 907 del 24.10.2018;

**Ritenuto** pertanto opportuno, richiamati i principi di economicità, efficacia, pubblicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i. procedere, a norma dell'articolo 36 del decreto legislativo 50/2016, ad individuare lo studio legale di rappresentanza dell'Ente;

**Visto** l'articolo 50 comma 2 del TUEL, che attribuisce la rappresentanza anche processuale del Comune al Sindaco;

**Dato atto** che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal responsabile del settore interessato di cui all'art. 49, comma 1 e s.m.i. del T.U.E.L. 267 del D.Lgs 18/08/2000 che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Per propria competenza ai sensi dell'art.29 dello Statuto Comunale e dell'art.48 del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

Di autorizzare, per i motivi espressi in narrativa, il Sindaco a resistere in giudizio avverso l'atto di citazione promosso presso il tribunale di Varese dall'avv. Cristina Colombo in rappresentanza di Tavernelli srl di Arcisate;

Di far rilevare quali incaricati gli avvocati Angelo Ravizzoli e Rossana Colombo dello studio legale “Ravizzoli e Colombo” che sono già a conoscenza delle problematiche del caso;

Di demandare al responsabile del Settore Amministrativo l'adozione degli atti relativi al conferimento dell'incarico legale e al relativo impegno di spesa.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione favorevole, urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267 del 18.08.2000.





**COMUNE DI INDUNO OLONA**  
Provincia di Varese

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **27** del **21.06.2021**

IL SINDACO  
Arch. Marco Cavallin

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Conte